

## Il riconoscimento in materia fiscale dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU e dalla Carta dei diritti UE

di Philip Laroma Jezzi

Le questioni di fondo che si agitano intorno alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla Carta dei diritti UE riguardano l'individuazione delle "vie di accesso" alla tutela dei **diritti fondamentali** (questione che ovviamente non riguarda solo la materia tributaria) e l'estendibilità di detta tutela alle **situazioni giuridiche soggettive** che vengono in gioco nella **fattispecie tributaria**. La **Corte EDU**, dal canto suo, sta progressivamente costruendo un corpo di **principi** applicabili, a certe condizioni, anche alla **materia tributaria**; principi che saranno altresì invocabili dinanzi ai giudici comuni e alla Corte di giustizia "vis à vis" le fattispecie regolate dal Diritto UE.

In un precedente intervento, il tema dei crescenti vincoli sovranazionali imposti al legislatore tributario è stato trattato dall'angolo visuale dell'integrazione europea, sia positiva che negativa (1); adesso, vogliamo invece provare a trattarlo avendo principalmente riguardo alla prospettiva dei diritti umani protetti dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e dalla Carta dei diritti UE.

### I diritti fondamentali dell'uomo

La CEDU e la Carta dei diritti UE approvata con il Trattato di Nizza e dotata, per effetto del Trattato di Lisbona, dello stesso valore dei Trattati istitutivi della UE (la Carta dei diritti) (2) rappresentano il terzo fattore di innovazione del nostro sistema delle fonti (3).

Le questioni di fondo che si sono agitate e tuttora si agitano intorno alla CEDU e alla Carta sono essenzialmente due e riguardano:

- (i) l'individuazione delle "vie di accesso" alla tutela dei diritti fondamentali (questione che ovviamente non riguarda solo la materia tributaria);
- (ii) l'estendibilità di detta tutela alle situazioni giuridiche soggettive che vengono in gioco nella fattispecie tributaria.

Affrontiamo separatamente i due problemi.

### I rimedi interni alla CEDU

Innanzitutto, la CEDU, nella sua attuale formulazione, riconosce al singolo (sia esso o meno cittadino di uno Stato aderente) la facoltà di ricorrere direttamente alla Corte EDU per lamentare la violazione di un proprio diritto fonda-

**Philip Laroma Jezzi** - Professore aggregato di diritto tributario presso l'Università degli studi di Firenze e Avvocato in Firenze, MA tax - Institute of Advanced Legal Studies

#### Note:

(1) Cfr. P. Laroma Jezzi, "I crescenti vincoli, interni e sovranazionali, alla potestà legislativa in materia tributaria", in *Corr. Trib.* n. 7/2015, pag. 529.

(2) È quasi un paradosso che - come segnalato da S. Besson, "The Human Rights Competence in the EU. The State of the Question after Lisbon", in AA.VV., *Human Rights and Taxation in Europe and the World*, a cura di G. Kofler - M.G. Maduro - P. Pistone, IBFD, 2011, pag. 39 - l'Unione europea abbia sviluppato la tematica dei diritti fondamentali al fine essenzialmente di proteggere gli Stati nazionali e le loro carte costituzionali dall'ingerenza delle istituzioni sovranazionali nel processo di implementazione del Diritto UE: la reale importanza che i diritti fondamentali stanno infatti attualmente assumendo sembra tutt'altra e si riassume nell'esigenza di proteggere i cittadini (i contribuenti per quanto ci riguarda) dagli Stati nazionali stessi e dalla loro crescente ingerenza nella sfera privata.

(3) Il primo studioso a "credere" nella rilevanza tributaria della CEDU è stato probabilmente il prof. P. Baker, di cui si può leggere, recentemente, "Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters" - October 2013, in *European Taxation*, 2013, IBFD, pagg. 619 ss.

# Fiscalità internazionale

mentale da parte di uno Stato aderente. Tale ricorso, giusta l'art. 35 della Convenzione, può tuttavia essere radicato solo una volta che siano esauriti tutti i rimedi interni. La sentenza che mette capo al giudizio così instaurato non produce effetti giuridici diretti nell'ordinamento statale di riferimento (la sentenza non è, cioè, "eseguibile" in siffatto ordinamento). Essa, quando è di accoglimento del ricorso, impegna tuttavia lo Stato soccombente a rimuovere la causa della violazione (art. 46) e può disporre un equo indennizzo a favore del ricorrente (art. 41): l'adempimento di entrambi gli obblighi è sottoposto al controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

## **La CEDU come norma interposta**

La Convenzione, oltre a fornire un sistema di rimedi - i quali, tuttavia e come appena visto, si pongono funzionalmente e autonomamente a valle di quelli interni -, costituisce altresì una fonte del diritto rilevante agli effetti della fattispecie concreta, sia pur solo indirettamente, quale elemento integrante il parametro di legittimità di altre norme applicabili.

Secondo la nostra giurisprudenza costituzionale (4), laddove si profili un contrasto tra una norma interna e la CEDU, il giudice comune e la stessa Consulta sono rispettivamente tenuti: (i) il giudice comune, in prima battuta, a verificare la percorribilità di un'interpretazione della norma interna - *magis ut valeant quam ut pereant* - conforme alla norma convenzionale (5) e, ove questa non risulti possibile avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, in seconda battuta, a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto con

## LA GIURISPRUDENZA

### **Contrasto tra norma interna e CEDU**

Secondo la nostra giurisprudenza costituzionale, laddove si profili un contrasto tra una norma interna e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il giudice comune e la stessa Consulta sono rispettivamente tenuti: (i) il **giudice comune**, in prima battuta, a verificare la percorribilità di un'interpretazione della norma interna **conforme** alla **norma convenzionale** e, ove questa non risulti possibile avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, a sollevare questione di **legittimità costituzionale** della norma in oggetto; (ii) la **Corte costituzionale** a verificare se la norma CEDU si ponga eventualmente in **contrasto** con **altre norme costituzionali** e, verificato che tale contrasto non sussista, a esercitare il vero e proprio **sindacato** di legittimità costituzionale della disposizione interna facendo riferimento al significato assegnato alle proposizioni normative della CEDU dalla giurisprudenza della Corte EDU.

riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.; (ii) la Corte costituzionale, in prima battuta, a verificare se la norma CEDU si ponga eventualmente in contrasto con altre norme costituzionali (6) e, verificato che tale (evidentemente eccezionale) contrasto non sussiste, in seconda battuta, a esercitare il vero e proprio sindacato di legittimità costituzionale della disposizione interna facendo riferimento al significato assegnato alle proposizioni normative della CEDU (costituenti, a questo punto, un elemento integrante del parametro di costituzionalità previsto dal primo comma dell'art. 117 cit.) dalla giurisprudenza della Corte EDU sulla quale, tuttavia, la Consulta si riserva - pur nel rispetto della sostanza del suo contenuto - "un margine di apprezzamento e di adeguamento

che le consenta di tener conto dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (7).

È evidente come in questo disegno la Corte costituzionale mantenga il ruolo di "imbuto istituzionale" che essa aveva tentato di riservarsi anche rispetto alla compatibilità delle norme interne con il diritto UE; e non credo di andare lontano dal vero se affermo che, se essa avesse avuto la meglio nello scontro consumatosi con la Cor-

#### **Note:**

(4) Vedi Corte cost., sentenza n. 236 del 2011.

(5) Vedi Corte cost., sentenze nn. 93 del 2010; 113 del 2011 nonché nn. 311 e 239 del 2011.

(6) Vedi, oltre alle sentenze citate alla nota precedente, Corte cost., sentenze nn. 348 e 349 del 2007. La CEDU, secondo questa ricostruzione, ha infatti - di per sé - un valore subcostituzionale e, come si dice nel testo, è solo tramite il primo comma dell'art. 117 Cost. che essa "integra" il parametro di costituzionalità della norma interna.

(7) Vedi Corte cost., sentenze nn. 311 e 317 del 2009.

te di giustizia per il monopolio dell'integrazione negativa (8), quest'ultima non avrebbe certo progredito con la velocità, l'intensità e la visione alla quale abbiamo potuto viceversa assistere grazie all'opera dei giudici della UE (includendo tra questi, sia la Corte di giustizia che i giudici comuni sparsi per l'Unione). Il dato positivo che può tuttavia cogliersi è che, da un lato, sono passati quasi quarant'anni dai tempi della sentenza "Simmenthal" (9) e, dunque, è lecito aspettarsi una minore diffidenza e "gelosia" della Corte costituzionale verso la giurisdizione delle Corti sovranazionali e, dall'altro e come appena rilevato, la stessa Consulta ha riconosciuto il "monopolio ermeneutico" in tema di diritti fondamentali alla Corte EDU: e, questo, pur con tutti gli spazi di manovra che la nostra Corte si è comunque riservata, dovrebbe incrementare quell'uniformità d'interpretazione costituente il miglior viatico per esorcizzare le tentazioni di provincialismo giuridico che tanto danno arrecano alla nostra credibilità nel *parterre* internazionale.

### ***I diritti fondamentali nella UE, tra integrazione positiva e negativa***

L'art. 6 del Trattato di Lisbona:

- (i) assegna alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso valore dei Trattati;
- (ii) riconosce ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU il valore di principi generali dell'Unione e, dunque, dei Trattati;
- (iii) espressamente precisa che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione come definite nei Trattati.

Ritengo si debba assumere come dato di fatto che la "comunitarizzazione" della CEDU operi solamente rispetto alle aree regolate dal Diritto UE (10) e, dunque, che: (a) nelle fattispecie nelle quali non venga in gioco l'applicazione del diritto UE, la tutela dei diritti fondamentali sia,

#### **NORMATIVA UE**

##### **Valore di CEDU e Carta dei diritti UE**

Il Trattato di Lisbona:

- assegna alla **Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso **valore** dei **Trattati**;
- riconosce ai diritti fondamentali garantiti dalla **CEDU** il valore di **principi generali** dell'Unione e, dunque, dei Trattati;
- precisa che le disposizioni della **Carta non** estendono in alcun modo le **competenze** dell'Unione come definite nei **Trattati**.

in linea di principio e salvo quanto si dirà appresso, garantita "solo" dalla Costituzione e dalla CEDU come elemento integrativo del parametro di legittimità dell'art. 117, primo comma, Cost. (11); (b) nelle aree "coperte" dal Diritto dell'Unione europea, invece, tale tutela sarà assicurata direttamente dalla Carta stessa come parte integrante di tale ordinamento e, come

tale, assistita dalle prerogative della supremazia e dell'effetto diretto.

Fatta questa premessa, sono essenzialmente due gli argomenti ai quali desidero brevemente accennare: (a) quello dei rapporti tra la CEDU e la Carta, sotto il duplice profilo del loro rispettivo contenuto e dell'utilizzabilità del patrimonio interpretativo costruito dalla Corte EDU in relazione alla prima rispetto all'applicazione della seconda; (b) quello, poc'anzi anticipato, della valenza della Carta anche nelle situazioni nelle quali non venga in considerazione l'applicazione del Diritto UE.

La prima questione è espressamente risolta dalle Spiegazioni alla Carta (12) - che, a margine del commento dedicato a ciascuna norma, indicano a quale disposizione della CEDU essa deve con-

#### **Note:**

(8) Cfr. P. Laroma Jezzi, *op. loc. ult. cit.*

(9) Causa C-106/77 del 9 marzo 1978. In questa sentenza, la Corte di giustizia rigettò la posizione della Corte costituzionale italiana la quale predicava sì la supremazia del Diritto UE ma escludeva che il giudice comune potesse autonomamente disapplicare la norma interna con esso incompatibile.

(10) Così, tra l'altro, Cass. sentenze nn. 22871, 23225 e 24217 del 2010. La Corte ha tuttavia puntualizzato che anche quando la Carta non opera direttamente come fonte del diritto, essa in ogni caso costituisce "strumento interpretativo privilegiato anche per il diritto interno che si deve presumere coerente con quei valori che gli Stati membri e gli organi dell'Unione hanno comunemente accettato" (così Cass. sentenza n. 28658 del 2010).

(11) Come si vedrà a breve, questo non significa affatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia *tout court* irrilevante nei settori non regolati dal Diritto dell'Unione europea.

(12) Reperibile a: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=IT).

# Fiscalità internazionale

siderarsi corrispondente - e dall'art. 52, terzo comma, della stessa Carta, ove si stabilisce che laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla predetta Convenzione, "il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione".

Affrontiamo la seconda questione ricordando che una dicotomia simile a quella venutasi a creare per effetto dell'art. 6 della Carta - tra settori regolati e non regolati dal Diritto UE - è sempre esistita nel diritto tributario (pensiamo al comparto dell'IVA e a quello delle imposte dirette); ciò, tuttavia, non ha impedito al Diritto UE di condizionare le sovranità statuali, sia pure in modo profondamente diverso, in entrambi i settori (attribuiti o non attribuiti alla competenza UE).

La storia dell'integrazione negativa è in effetti la storia di come le istituzioni UE abbiano costretto e continuino a costringere gli Stati a fare esercizio della loro competenza nel comparto della fiscalità diretta rispettando le libertà fondamentali.

Il riconoscimento delle libertà fondamentali nel Trattato - ed è questo l'aspetto cruciale - non ha, tuttavia, esteso le competenze più di quanto non abbia fatto la Carta riconoscendo i diritti fondamentali dell'uomo: in entrambi i casi, la competenza è rimasta quella attribuita alla UE dai criteri all'uopo previsti.

Questo non significa che la Carta sia invocabile con la forza propria del Diritto UE fuori dalle aree da quest'ultimo regolate (13): affinché ciò sia possibile occorre, infatti, che il Diritto UE comunque venga in qualche modo in gioco rispetto alla fattispecie. Ebbene, come già intuito da autorevole dottrina (14), in tutte quelle ipotesi nelle quali il Diritto UE sia chiamato in causa

## SOLUZIONI OPERATIVE

### Riconoscimento dei diritti fondamentali e Diritto UE

Rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, sembrano profilarsi tre situazioni: (i) fattispecie nelle quali **non** venga applicato il **Diritto UE** e il contribuente **non** abbia esercitato una **libertà fondamentale** (fattispecie puramente interna); (ii) fattispecie nelle quali **non** venga applicato il **Diritto UE** ma il contribuente abbia esercitato una **libertà fondamentale**; (iii) fattispecie nelle quali venga applicato il **Diritto UE**. Nei casi indicati **sub (ii) e (iii)** i diritti fondamentali del contribuente trovano **tutela** diretta nella **Carta**, quale fonte del Diritto UE; nel caso indicato **sub (i)**, invece, la tutela è offerta dalla **CEDU**, sia attraverso il rimedio del ricorso alla Corte EDU che come norma integratrice del parametro di costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost.

nonostante che la fattispecie concreta di riferimento non sia direttamente regolata da tale Diritto - e mi riferisco segnatamente alle ipotesi nelle quali il singolo faccia comunque esercizio di una libertà fondamentale -, dovrebbe essere possibile per costui invocare la protezione assicurata dalla Carta. In effetti, esercitando una libertà fondamentale, il singolo "attiva" e/o, come detto, "chiama in causa" il Diritto UE, così ponendosi nella condizione di poter invocare la tutela dei diritti fondamentali compromessi dalla norma interna ma protetti dalla Carta; e ciò anche se si tratta di una fattispecie che è regolata dal diritto di quello stesso Stato. Nelle ipotesi nelle quali, dunque, la violazione di un diritto

fondamentale protetto dalla Carta avvenga in connessione all'esercizio di una libertà fondamentale - e, deve ritenersi, indipendentemente dal fatto che tale libertà sia o meno limitata o che la limitazione sia giustificata alla luce del Principio di ragionevolezza - la norma interna che determini detta violazione dovrà essere disapplicata dal giudice comune e la relativa questione potrà altresì costituire oggetto di un procedimento d'infrazione della Commissione così come di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Quindi, e in conclusione, le situazioni che possono astrattamente profilarsi sembrano essenzialmente tre: (i) fattispecie nelle quali non venga applicato il Diritto UE e il contribuente non abbia esercitato una libertà fondamentale (fatti-

#### Note:

(13) Per quanto, si consideri l'apertura fatta dalla Corte di cassazione nella già richiamata sentenza n. 25759 del 2014.

(14) G. Kofler e P. Pistone, "General report", in AA.VV., *Human Rights and Taxation in Europe and the World*, cit., pag. 6.

## LA CORTE EDU

### Sanzioni tributarie

La Corte EDU ha elaborato il principio che la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** si lasci invocare allorché la **pretesa tributaria**, di per sé sottratta al suo imperio, determini anche una **risposta sanzionatoria** dell'ordinamento; ed ha, a tal fine, adottato un'interpretazione estremamente lata del relativo concetto, idoneo da abbracciare, nella pressoché totalità dei casi, anche le sanzioni amministrative tributarie.

specie puramente interna); (ii) fattispecie nelle quali non venga applicato il Diritto UE ma il contribuente abbia esercitato una libertà fondamentale; (iii) fattispecie nelle quali venga applicato il Diritto UE. Nei casi indicati *sub* (ii) e (iii) i diritti fondamentali del contribuente trovano tutela diretta nella Carta, quale fonte del Diritto UE; nel caso indicato *sub* (i), invece, la tutela è offerta dalla CEDU, sia attraverso il rimedio del ricorso alla Corte EDU che come norma integratrice del parametro di costituzionalità *ex art.* 117, primo comma, Cost.

### I diritti fondamentali dell'uomo e la fattispecie tributaria

La Corte EDU sta progressivamente costruendo un di principi applicabili, a certe condizioni, anche alla materia tributaria; principi che, operando come si è visto anche nelle aree di applicazione della Carta stessa ove vi sia corrispondenza tra le norme dell'una e dell'altra, saranno altresì invocabili dinanzi ai giudici comuni e alla Corte di giustizia *vis à vis* le fattispecie regolate dal Diritto UE.

Il primo approccio della Corte EDU alla fiscalità è risultato traumatico (15): essendo stata chiamata a decidere se l'art. 6 della Convenzione - che riconosce il diritto ad un equo processo per la tutela di "diritti civili" - fosse invocabile in un contenzioso di matrice tributaria, ha affermato che le questioni tributarie fanno ancora parte del "nocciolo duro" delle prerogative della pubblica autorità onde, nei rapporti con quest'ultima, non vengono in gioco i diritti civili ai quali si riferisce letteralmente detta proposizione normativa (16). Successivamente, la Corte ha però elaborato il principio che la Convenzione si lasci in effetti invocare allorché la pretesa tributaria - di per sé sottratta al suo imperio - determini anche una risposta sanzionatoria dell'ordinamento (17); ed ha, a tal fine, adottato un'interpretazione estremamente lata del relativo

concetto, idoneo da abbracciare, nella pressoché totalità dei casi, anche le sanzioni amministrative tributarie. Quanto precede risulta vero innanzitutto per l'art. 6: esso ha già trovato numerose applicazioni in materia tributaria in relazione alle garanzie procedurali del contribuente sottoposto a indagini fiscali (18), al diritto al silenzio e a non autoincriminarsi (19), alla prova testimoniale nel processo tributario (20), all'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione del contribuente tutti i documenti in proprio possesso che lo riguardino anche nel caso nel quale costui si rifiuti di collaborare (21) e al divieto per le Corti supreme di ribaltare decisioni di merito sulla base di un nuovo esame dei fatti (22); questa proposizione normativa si potrebbe prestare poi ad essere invocata anche con riguardo ad altre delicate tematiche come quella, in particolare, delle presunzioni in materia tributaria (23). Ma la rispettiva declina-

zione per l'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione del contribuente tutti i documenti in proprio possesso che lo riguardino anche nel caso nel quale costui si rifiuti di collaborare (21) e al divieto per le Corti supreme di ribaltare decisioni di merito sulla base di un nuovo esame dei fatti (22); questa proposizione normativa si potrebbe prestare poi ad essere invocata anche con riguardo ad altre delicate tematiche come quella, in particolare, delle presunzioni in materia tributaria (23). Ma la rispettiva declina-

#### Note:

(15) Mi ricordo di quando il prof. Philip Baker, a una lezione tenuta all'*Institute of Advanced Legal Studies*, affermò testualmente: "*Ferrazzini has changed my life!*". E' per questo motivo che noi studenti - da lì a poco - gli regalammo una maglietta con quella storica frase stampata sopra.

(16) Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, Ferrazzini c. Italy, ricorso nr. 44759/98, par. 29.

(17) Vedi il *leading case* Corte EDU, sentenza 23 novembre 2006, Jussilla c. Finlandia, ricorso n. 73053/01 e più recentemente Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Impar Limited c. Lithuania, ricorso n. 13102/04.

(18) Corte EDU, sentenza 21 febbraio 2008, Ravon et al. c. France, ricorso n. 18497/03.

(19) Corte EDU, sentenza 5 aprile 2012, Chambaz c. Switzerland, ricorso n. 11663/04.

(20) Vedi il caso Jussilla già richiamato.

(21) Vedi il caso Chambaz già ricordato sopra.

(22) Vedi Corte EDU, sentenza 27 settembre 2011, Agurdino srl c. Moldavia, ricorso n. 7359/06, vedi in particolare il par. 26.

(23) Su cui cfr. G. Maisto, "The impact of the European Convention on Human Rights on Tax Procedures and Sanctions with special reference To Tax treaties and the EU Arbitration Convention", in AA.VV., *Human Rights and Taxation in Europe and the World*, cit., pag. 379.

# Fiscalità internazionale

zione tributaria dei diritti fondamentali sta emergendo anche il relazione ad altre norme della CEDU: l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) è stato ad esempio applicato, congiuntamente con l'art. 6, relativamente alla tutela del segreto professionale tra avvocato e cliente in connessione con un'acquisizione documentale avvenuta presso lo studio del primo (24); mentre il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 ha trovato recente riconoscimento relativamente alla sovrapposizione tra processo tributario (avente ad oggetto anche sanzioni amministrative) e processo penal-tributario (25). Un'altra norma della CEDU che sta trovando applicazione in campo fiscale è l'art. 1 Protocollo n. 1 in tema di protezione della proprietà. La Corte ha, tra l'altro, ritenuto confliggenti con tale diritto: (i) la mancanza di chiarezza della norma tributaria (26), (ii) la sua irragionevole retroattività ove abbia contenuto sostanziale (27) ovvero procedimentale (28), (iii) la sproporzione dell'imposizione (29), della sanzione (30) e delle azioni di recupero dei tributi dovuti (31).

Se teniamo a mente che, come più volte ricordato, l'interpretazione della CEDU ad opera della

Corte EDU è sostanzialmente fatta propria dalla Corte di giustizia - così come dai giudici comuni e dalla Commissione europea - in sede di applicazione delle corrispondenti norme della Carta dei diritti fondamentali della UE alle fattispecie che ricadono sotto il suo ombrello, si comprende la vastità delle questioni che si affacceranno nei prossimi anni e dei cambiamenti nella Pubblica amministrazione, nella Giustizia tributaria e nella pratica degli operatori pratici necessari per affrontarle nel migliore dei modi.

#### Note:

(24) Vedi Corte EDU, sentenza 24 luglio 2008, André e al. c. France, ricorso n. 18603/03.

(25) Corte EDU, sentenza 20 maggio 2014, Nikänen c. Finlandia, ricorso n. 11828/11.

(26) Corte EDU, sentenza 14 ottobre 2010, Shchokin c. Ucraina, ricorsi nn. 23759/03 e 37943/06.

(27) Corte EDU, sentenza 16 marzo 2010, Belmonte c. Italia, ricorso n. 72638/01.

(28) Corte EDU, sentenza 23 luglio 2009, Joubert c. Francia, ricorso n. 30345/05.

(29) Corte EDU, sentenza 25 giugno 2013, Gáll c. Ungheria, ricorso n. 49570/11

(30) Corte EDU, sentenza 2 febbraio 2010, Monedero e al. c. Francia, ricorso n. 32798/06.

(31) Corte EDU, sentenza 25 luglio 2013, Rousk c. Svezia, ricorso n. 27183/04.

## RIVISTE



## Amministrazione & Finanza

### Mensile di gestione, pianificazione e controllo aziendale

Da 30 anni al fianco del direttore amministrativo, del CFO e del consulente d'azienda **Amministrazione & Finanza** è l'unica rivista che garantisce **informazioni, aggiornamenti e approfondimenti in materia di bilancio, finanza e controllo** e fornisce gli strumenti necessari per affrontare tutte le sfide quotidiane.

Ogni mese attraverso contributi dei più autorevoli esperti della materia esamina i temi relativi a **bilancio, principi contabili, reddito d'impresa, fiscalità internazionale, operazioni straordinarie, controllo interno, pianificazione e strategica, controllo di gestione e finanza aziendale**.

Inoltre, per essere sempre più al passo con le recenti sfide del mondo aziendale, nuove sezioni garantiscono l'appro-

fondimento dei temi emergenti e assicurano quelle indicazioni pratiche oggi indispensabili per chi opera nell'amministrazione: **corporate governance, compliance, D.Lgs. n. 231/2001, rapporto banca-impresa**, molti sono gli interventi che forniscono soluzioni e spunti di riflessione sui temi critici per le imprese.

**Abbonamento annuale: € 275,00**

**Supporto: carta, web, tablet**

#### Per informazioni:

• **Servizio Informazioni Commerciali:**

Tel. 02.82476794

E-mail: [info.commerciali@ipsoa.it](mailto:info.commerciali@ipsoa.it)

• **Agenzia Ipsoa di zona**

([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

• **[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)**